



REGOLAMENTO INTERNO

Approvato dall'assemblea dei soci del 10 dicembre 2016

SCOPI E FINALITA'

ARTICOLO 1 - Scopo ed oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha lo scopo - ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, e dell'articolo 17 dello statuto - di disciplinare l'organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa. In particolare, il regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla cooperativa e dai soci lavoratori, quali ulteriori e distinti rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo.

RAPPORTI DI LAVORO – DIRITTI E DOVERI

ARTICOLO 2 - Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 142/01, e dell'articolo 3 dello Statuto, ogni socio lavoratore instaura con la Cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

- Subordinato;
- Autonomo;
- Di collaborazione coordinata non occasionale.

Tra socio lavoratore e Cooperativa sarà inoltre possibile instaurare qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro, purché compatibile con la posizione di socio.

La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà del socio e della Cooperativa secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro, in particolare in relazione all'assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione, e tenuto conto dell'organizzazione aziendale e produttiva.

Per i soci lavoratori, la cui ammissione in Cooperativa sia stata deliberata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, la scelta del tipo di rapporto di lavoro da instaurare dipende dagli elementi di cui al precedente comma, tenendo altresì conto delle caratteristiche delle prestazioni lavorative in essere alla data citata. Il rapporto di lavoro ulteriore deve essere stipulato in forma scritta. Contestualmente la Cooperativa comunicherà al socio il regolamento per la disciplina della sua prestazione lavorativa.

Sono fatti salvi i contratti di lavoro stipulati tra la Cooperativa e i soci, precedentemente l'entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che rispondano ai criteri previsti dai precedenti commi.

La Cooperativa e il socio possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente scelto, sulla base della manifestazione di volontà delle parti e in conseguenza della modificazione degli elementi di cui al precedente comma.

ARTICOLO 3 – Diritti del socio

Il socio per il fatto stesso che abbia presentato domanda d'ammissione alla Cooperativa, esercita tutti quei diritti che lo Statuto ed il presente Regolamento gli attribuiscono e si obbliga a tutti quei doveri che gli stessi gli impongono.

Il socio ha pertanto diritto di:

- a) Svolgere la propria attività lavorativa all'interno della Cooperativa compatibilmente con le possibilità e le esigenze di lavoro di questa;
- b) Partecipare alla direzione aziendale esprimendo la propria volontà nelle Assemblee;
- c) Partecipare a momenti di formazione e di aggiornamento;
- d) Disporre di misure atte a garantire il diritto alla protezione ed alla sicurezza sul lavoro;
- e) Essere informato sulle scelte generali e/o specifiche della Cooperativa.

ARTICOLO 4 - Doveri del socio

I doveri del socio sono :

- a) Partecipare all'attività della Cooperativa (le assemblee dei soci e tutte le riunioni ed iniziative alle quali venga richiesto il suo intervento);
- b) Operare in conformità dello Statuto e del presente Regolamento Interno e delle delibere legalmente prese dalle Assemblee dei soci e dal Consiglio di Amministrazione, secondo le competenze

rispettivamente attribuite dallo Statuto.

ARTICOLO 5 – Requisiti per essere socio

Possono essere soci tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età aventi i requisiti previsti dallo Statuto e dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 6 - Organizzazione aziendale

L'attuale struttura organizzativa-aziendale si articola:

- a) nel servizio amministrativo - finanziario - tecnico;
- b) nel servizio organizzativo e gestionale;
- c) nel servizio attuativo ed operativo delle attività stesse.

Ai servizi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono demandati i compiti propriamente amministrativi e finanziari (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti: tenuta della contabilità generale, fatturazione, rapporti di normale amministrazione con le banche, tenuta della cassa, amministrazione - organizzazione e coordinamento del personale, segreteria generale, controllo di gestione) ed agli stessi fanno capo le funzioni di reperimento e raccolta delle conoscenze, dati, informazione e verifiche sul mercato delle opportunità esistenti, la predisposizione di piani di sviluppo, l'attività di promozione della immagine della Cooperativa, l'individuazione della potenziale clientela e la promozione dei nuovi servizi.

Al servizio cui alla precedente lettera c) fanno capo tutte le attività proprie della Cooperativa quali:

- organizzazione e/o gestione di comunità-alloggio, comunità educative, centri di accoglienza, centri diurni, centri di aggregazione, soggiorni-vacanze per minori;
- attività di animazione e di turismo sociale;
- organizzazione e/o gestione di asili nido e di altre attività educative rivolte alla prima infanzia;
- organizzazione e/o gestione di progetti-giovani in generale e di progetti ed interventi specifici rivolti alla prevenzione del disagio giovanile;
- organizzazione e/o gestione di progetti ed interventi educativi di preformazione e formazione professionale, volti al recupero ed alla riabilitazione di minori e giovani portatori di situazioni di disagio sociale e/o psichico, con previsione per la Cooperativa della possibilità di vendere all'esterno eventuali prodotti derivanti dallo svolgimento di tali attività;
- organizzazione e/o gestione di strutture residenziali e semiresidenziali finalizzate al recupero ed al reinserimento sociale di soggetti già dediti ad abuso di farmaci, alcoolici e stupefacenti;
- organizzazione e/o gestione di servizi rivolti a portatori di handicap fisico e/o psico-fisico quali:
 - centri ed attività riabilitative;
 - centri ed attività di socializzazione e di preformazione professionale;
 - attività di assistenza domiciliare;
 - strutture residenziali;
- interventi di inserimento ed integrazione scolastica e di supporto socio-educativo extrascolastico;
- organizzazione e/o gestione di servizi rivolti ad anziani autosufficienti e non autosufficienti quali:
 - centri diurni sociali e protetti;
 - residenze assistite e protette, residenze sanitarie assistenziali (RSA);
 - assistenza domiciliare ed assistenza domiciliare integrata (ADI);
 - soggiorni-vacanza;
- organizzazione e/o gestione di servizi rivolti a soggetti affetti da disturbi o disabilità di tipo psichico e/o psichiatrico quali:
 - strutture semiresidenziali e residenziali in genere;
 - assistenza domiciliare sia sociale che infermieristica e riabilitativa;
- organizzazione e/o gestione di interventi sociali in genere volti alla assistenza ed integrazione degli extracomunitari e dei nomadi;
- organizzazione e/o gestione di ogni altro servizio rivolto alla attuazione sul territorio di interventi previsti dalla normativa e dalla programmazione nazionale, regionale e locale in campo sociale, socio-sanitario ed educativo;
- progettazione, coordinamento, gestione, valutazione, effettuazione di docenze e tutorship di

progetti formativi sia autofinanziati che finanziati da fondi FSE, EQUAL e dalla Legge 236/93 e comunque da fondi di provenienza regionale, nazionale o comunitaria destinati ai propri lavoratori.

RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO SUBORDINATO

ARTICOLO 7 – Condizioni per la stipulazione del rapporto di lavoro subordinato

Qualora lo svolgimento dell'attività della Cooperativa richieda prestazioni d'opera caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.

Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato a tempo parziale, nonché a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. Il socio che intrattenga o abbia intrattenuto un contratto a tempo determinato ha la precedenza nella stipulazione di un rapporto a tempo indeterminato sussistendone le condizioni.

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione.

In presenza di più soci nelle condizioni di cui al precedente comma, la Cooperativa stipula il rapporto ulteriore con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico-organizzative e produttive contingenti. A parità di condizioni verrà adottato il criterio della maggior anzianità di iscrizione nel libro soci.

ARTICOLO 8 - CCNL applicabile e trattamento economico

Il trattamento economico complessivo dei soci-lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato.

Ai fini del trattamento economico di cui sopra si fa riferimento al C.C.N.L. Cooperative Sociali.

Per i Soci-lavoratori con qualifiche dirigenziali, il C.C.N.L. applicabile è quello dei "Dirigenti di Azienda dipendenti di Imprese Cooperative".

In tale ambito il presente regolamento disciplina specificamente quanto segue:

costituisce parte del trattamento economico spettante anche la retribuzione integrativa attribuita, dal Consiglio di Amministrazione a titolo di superminimo, ad personam o altra analoga voce retributiva, in riconoscimento di particolari professionalità e/o impegno dimostrato.

L'assemblea potrà definire, con apposita delibera, un trattamento economico ulteriore, a titolo di maggiorazione retributiva, nell'ambito di quanto previsto dalla contrattazione integrativa o di secondo livello applicabile ai lavoratori dipendenti della Cooperativa stessa.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione, a titolo di ristoro e nella misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi individuati dai precedenti commi del presente articolo, di ulteriori trattamenti economici mediante:

- a) integrazione delle retribuzioni;
- b) aumento gratuito del capitale sociale;
- c) distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperative.

ARTICOLO 9 - Infrazioni e sanzioni disciplinari.

Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla legge e dal contratto collettivo.

In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il Consiglio di Amministrazione può in qualsiasi momento proporre all'approvazione dell'assemblea ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal comma precedente.

Nei casi di infrazione di particolare gravità, il consiglio di amministrazione potrà comunque sempre disporre la sospensione cautelare del socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare.

ARTICOLO 10 - Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti

Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti

La Cooperativa, sulla base di indicatori economico-finanziari (risultato d'esercizio; fatturato; risultato operativo; indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell'attività dell'azienda, può dichiarare lo stato di crisi aziendale quando esso derivi da:

- a. contrazione o sospensione dell'attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla Cooperativa;
- b. situazioni temporanee di mercato;
- c. crisi economiche settoriali e locali;
- d. una carenza di liquidità connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati.

Nei casi di cui al presente articolo, l'assemblea potrà deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.

Con riferimento a tutti i settori di attività della Cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici, con priorità per quelli individuali, e quelli definiti al livello aziendale o territoriale.

Se necessario, l'assemblea potrà deliberare la riduzione del trattamento economico.

Nell'applicazione delle misure di superamento della crisi approvate dall'assemblea, il CdA potrà tener conto delle situazioni di particolare difficoltà in cui versino i soci o di rilevanti impegni economici da loro eventualmente assunti che dovranno comunque essere oggettivamente comprovati.

L'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere d) ed e) della Legge n.142/2001, può deliberare tutte le forme di apporto economico e non, finalizzate al superamento dello stato di crisi dell'impresa cooperativa, ivi compreso lo svolgimento di lavoro non retribuito nei limiti massimi previsti dall'ordinamento o dal contratto collettivo di lavoro preso a riferimento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n.142/2001, oltre alla riduzione del trattamento economico previsto dal CCNL di riferimento nel rispetto, comunque, del minimale contributivo giornaliero di cui all'art. 1, comma 2 del D.L. n. 338/1989.

Le misure sopra indicate potranno concorrere con le forme di sostegno del reddito e dell'occupazione alle quali la cooperativa abbia accesso a norma di legge, avendo cura che i predetti strumenti siano opportunamente coordinati allo scopo di ottenere da i soci apporti sostanzialmente equilibrati. L'assemblea potrà differenziare l'applicazione di dette misure a seconda dei settori di attività e dei rapporti coinvolti.

RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO AUTONOMO E DI COLLABORAZIONE

COORDINATA NON OCCASIONALE

ARTICOLO 11 - Normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diverse da quello subordinato

Ai sensi dell'articolo 6, lettera c, della legge 142/01, la cooperativa applica nei confronti dei soci lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, le relative disposizioni di legge.

Per i soci di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 2222 e ss. del Codice Civile e nell'articolo 409, n. 4, del codice di procedura civile, con i relativi effetti fiscali e previdenziali, nonché gli effetti previsti da leggi o da altre fonti in materia di lavoro autonomo e di collaborazione coordinate e continuative in quanto compatibili con la figura del socio lavoratore.

ARTICOLO 12 - Conciliazioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro non subordinato

Qualora lo svolgimento dell'attività della Cooperativa richieda prestazioni d'opera non caratterizzate da subordinazione del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinato alla sussistenza delle esigenze produttive ed organizzative che ne consentano la concreta adibizione al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio di Amministrazione.

La durata del rapporto e le relative specifiche condizioni saranno di volta in volta definite sulla base delle intese con il socio.

ARTICOLO 13 - Trattamento economico

Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in Cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea potrà deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore al 30%

del trattamento economico individuato dal precedente comma, di ulteriori trattamenti economici mediante:

- integrazione del compenso
- aumento gratuito del capitale sociale
- distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperative

ARTICOLO 14 - Modalità di svolgimento dell'incarico.

Nello svolgimento dell'incarico il socio gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, garantendo l'adeguato standard qualitativo della sua prestazione e nel rispetto dei tempi di esecuzione concordati nell'apposito contratto stipulato tra le parti. In corso di svolgimento dell'incarico il socio e la Cooperativa possono sempre concordare tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico-organizzative della Cooperativa e/o agli interessi personali del socio, anche con l'assegnazione totale o parziale dell'incarico a terzi.

ARTICOLO 15 - Obblighi del socio

Prima dell'accettazione in proprio di commesse di lavoro da parte di terzi, nell'ambito di attività della Cooperativa, il socio è tenuto a darne comunicazione al Consiglio di amministrazione.

Qualora il socio, per gravi motivi, sia costretto ad interrompere un lavoro intrapreso, sarà cura del C.d.A. garantire il pieno perseguimento dell'incarico mediante ricorso ad altro socio. In tal caso, il socio che si ritira è tenuto a dare al socio subentrante tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo proseguimento del lavoro.

ARTICOLO 16 – Rinvio

Le norme in materia di configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti di cui al precedente articolo 10 si applicano anche al rapporto ulteriore di lavoro autonomo.

ARTICOLO 17 - Revoca e scioglimento del rapporto.

L'accertata oggettiva inidoneità del socio allo svolgimento dell'incarico assegnatogli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, può costituire motivo di revoca dell'incarico stesso.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 18 – Assemblea

L'assemblea è la massima istanza direttiva della Cooperativa. Al fine di agevolare la partecipazione alle attività della Cooperativa il Consiglio di Amministrazione potrà convocare, prima delle assemblee generali

ed ogni qualvolta lo riterrà opportuno, assemblee dei soci a livello territoriale.

ARTICOLO 19 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha i poteri previsti dallo Statuto Sociale.

Per un suo migliore funzionamento potrà avvalersi della collaborazione di soci riuniti in commissione di lavoro. Le commissioni di lavoro, affiancando il Consiglio nelle sue mansioni, avranno il particolare compito di realizzare i piani di lavoro, che saranno sottoposti all'approvazione delle assemblee; sulla base degli obiettivi indicati, sarà compito del Consiglio di Amministrazione deliberare in merito alla costituzione ed al funzionamento delle commissioni di lavoro, che saranno coordinate dal Presidente e/o dal Vicepresidente o da altro socio allo scopo delegato.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina dei vari responsabili.

ARTICOLO 20 – Presidente

Il Presidente, oltre ai poteri riconosciuti dall'art.33 dello Statuto Sociale, dovrà incaricarsi del Coordinamento generale delle attività di direzione, da esercitarsi personalmente attraverso il Consiglio di Amministrazione, i vari uffici di direzione e le eventuali commissioni di lavoro.

Il Presidente dovrà, inoltre, vigilare affinché sia rispettato lo Statuto della Cooperativa e i regolamenti approvati nonché le disposizioni di legge che si riferiscono alle cooperative ed a tale scopo è tenuto particolarmente a :

a) Curare l'interesse della Cooperativa e il suo decoro;

b) Convocare il Consiglio di Amministrazione nei tempi e nei modi previsti dallo Statuto Sociale, dal presente Regolamento e dalla legge. Il Presidente ha piena autorità sul servizio in genere e ha libertà d'azione anche sui servizi straordinari, riservandosi di darne comunicazione alla riunione del Consiglio più prossima per la materia delle sue decisioni.

ARTICOLO 21 – Indennità di carica

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, può assegnare al Presidente, limitatamente al periodo in cui rimane in carica, un'indennità di carica, ferma mantenendo la stessa qualifica e lo stesso trattamento economico che aveva prima di essere eletto.

Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, concedere simili indennità a quei consiglieri e soci che assolvono a speciali incarichi, limitatamente al tempo in cui sono impegnati in queste mansioni particolari e sempre revocabili.

SOCI

ARTICOLO 22 – Partecipazione

Per favorire e stimolare l'incontro fra i soci ed il Consiglio di Amministrazione potranno essere convocati, anche su richiesta dei soci stessi, incontri a livello di servizio, di settore, di zona. Tali riunioni dei soci sono indette senza particolari modalità di convocazione, con l'unica preoccupazione di comunicare preventivamente a tutti i soci l'ordine del giorno, fermo restando quanto previsto dallo Statuto Sociale.

I soci hanno, inoltre, la possibilità di riunirsi usufruendo degli spazi disponibili della Cooperativa.

ARTICOLO 23 – Aspettativa

Indipendentemente da quanto previsto dai vari contratti di lavoro, al socio che ne faccia formale richiesta può essere concessa un'aspettativa per comprovati motivi personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per un periodo massimo di un anno.

ARTICOLO 24 – Assenze

Tutte le assenze devono essere comunicate e giustificate immediatamente alla Cooperativa, salvo casi di forza maggiore. Il rientro dovrà essere comunicato entro le 24 ore precedenti.

Qualora le assenze per malattia non fossero giustificate da regolare certificato medico non saranno retribuite ed il socio incorrerà nelle sanzioni previste dallo Statuto Sociale, dal presente regolamento interno e dai contratti collettivi.

ARTICOLO 25 - Sicurezza sul lavoro

La maggior tutela della salute di ogni socio sul luogo di lavoro deve essere perseguita dalla Cooperativa con un'opera d'informazione costante e con l'adeguamento degli strumenti di prevenzione e tutela in base al D.L. 626/1994.

Pertanto ogni socio deve richiedere alla direzione tecnica adeguati strumenti di lavoro e personali nel caso di svolgimento di attività che lo prescrivano o in ambienti comunque a rischio, ed è obbligato ad usarli correttamente e secondo le istruzioni ricevute.

ARTICOLO 26 – Aggiornamento e formazione

Scopo dei soci della Cooperativa è ottenere migliori condizioni professionali; pertanto un'attività programmata di aggiornamento e formazione diventa obiettivo comune sia dei singoli soci lavoratori che della stessa direzione della Cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione appronterà ogni anno un piano formativo e di aggiornamento avvalendosi del contributo di una specifica commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione stesso.

La Cooperativa ritiene importante che i gruppi dei soci nei servizi siano supportati da un punto di vista psicologico e delle dinamiche di gruppo al fine di evitare conflitti, burn-out, eccessivo coinvolgimento o distacco nei confronti dell'utenza.

ARTICOLO 27 – Informazione

In base all'art. 4 lettera e) del presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione informerà tutti i soci sulle scelte inerenti la vita della Cooperativa attraverso: bollettini o fogli informativi interni, assemblee territoriali, incontri specifici di servizio.

Per una proficua partecipazione alla discussione nelle Assemblee, il Consiglio di Amministrazione fornirà in anticipo il materiale concernente l'ordine del giorno.

Al socio verrà consegnata copia dello Statuto e dei regolamenti vigenti e saranno fornite tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento del proprio lavoro, con riferimento a quanto previsto dai contratti e/o dai progetti relativi al servizio a cui è assegnato.

ARTICOLO 28 - Mobilità interna

La Cooperativa auspica e favorisce la mobilità interna al fine di evitare possibili situazioni di disagio (burn-out) e permettere ai soci la possibilità di svolgere il proprio servizio nei vari settori d'intervento per accrescere la propria esperienza e professionalità previa richiesta scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione da parte dell'interessato.

Qualora si presentino opportunità di trasferimento il responsabile del personale valuterà le varie richieste in base ai seguenti criteri :

- a) risultato di un colloquio attitudinale;
- b) titolo di studio;
- c) esperienza e qualifica professionale;
- d) anzianità di servizio nel centro/ambito di lavoro;
- e) relazione del coordinatore del servizio di appartenenza;
- f) data di presentazione della richiesta di trasferimento;
- g) maggiore incidenza dei carichi di famiglia;

Il socio ha diritto di ricevere risposta formale entro 6 mesi dalla data di presentazione della domanda. Può essere previsto, compatibilmente con le esigenze del servizio, un periodo di prova su richiesta dell'interessato o dal Consiglio di Amministrazione anche solo forma di sostituzione.

NORME DIVERSE

ARTICOLO 29 – Istituzione della previdenza complementare

Vista la delibera della Legacop che, ai sensi dell'art.3 comma 1 lettera C-bis del DLgs 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, promuove l'istituzione di forme di previdenza complementare per i soci-lavoratori, con il presente Regolamento si istituisce una forma di previdenza complementare per i soci-lavoratori della Cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 lett. B-bis e del citato art. 3 del DLgs 124/93 e successive modificazioni e integrazioni.

NORME FINALI

ARTICOLO 30 – Decorrenza degli effetti del regolamento

Il presente regolamento interno, approvato dall'assemblea in data 25 maggio 2002 ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n.142, entra in vigore dal giorno 26 maggio 2002.

Il presente regolamento non si applica nei confronti dei soci volontari, nei confronti dei quali la Cooperativa è tenuta unicamente al rispetto delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e di quelle dettate in materia delle malattie professionali, così come previsto dalla Legge 381/91. Per quanto non previsto, dal presente regolamento si farà riferimento allo statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

ARTICOLO 31 - Modificazione del regolamento

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.